



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 5 Dicembre 2023**

## CASI OPERATIVI

**Regime Iva delle prestazioni di servizi a mezzo di un mandato senza rappresentanza**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Forfettari da monitorare in vista della chiusura dell'anno**  
di Alessandro Bonuzzi

## DIRITTO SOCIETARIO

**Titolare effettivo: i casi particolari del decesso del socio e della Branch Estera**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Più tempo per il pagamento del secondo acconto delle imposte**  
di Laura Mazzola

## DIRITTO SOCIETARIO

**Modello 231: l'impatto del Whistleblowing**  
di Marco Bargagli

## IN DIRETTA

**Euroconference In Diretta puntata del 5 dicembre 2023**  
di Euroconference Centro Studi Tributari



## CASI OPERATIVI

### **Regime Iva delle prestazioni di servizi a mezzo di un mandato senza rappresentanza**

di Euroconference Centro Studi Tributari

The banner features the Euroconference logo, the text "La professionalità va riconosciuta", "100 BEST IN CLASS", "2024 Edition", the Forbes logo, and the TeamSystem logo.

Un albergo di categoria extra lusso affiliato a una catena internazionale di rilevante prestigio svolge la propria attività (albergo con ristorante, codice Ateco 55.10.00) tramite una Spa.

Nell'ambito della struttura vengono offerti anche altri servizi sia agli ospiti, sia ad avventori quali: centro benessere e noleggio natanti con relative autorizzazioni, codici Ateco conferenti e con proprio personale applicando a tutti i clienti l'aliquota Iva del 22%, non trattandosi nella fattispecie di attività aventi natura prettamente accessoria a quella principale.

La società, inoltre, a seguito di continue e pressanti richieste da parte della clientela (attori, personaggi politici, scrittori, giornalisti, imprenditori di fama internazionale etc.), è intenzionata a offrire ai propri albergati anche:

- 1) servizi di *transfert* da e verso l'aeroporto, o per escursioni, con servizio di noleggio con conducente comprando il servizio da ditte esterne (Iva al 10%) e addebitando poi il costo con congruo margine alla clientela con Iva al 22%;
- 2) medesima cosa per *transfert* effettuati con elicotteri sempre appaltati da ditte esterne con riaddebito di costo e margine con Iva al 22%;
- 3) servizi di noleggio natanti sempre appaltati da ditte esterne con riaddebito di costo e margine con Iva al 22% qualora la propria unica imbarcazione oggetto di contratti di noleggio non riesca a soddisfare nel medesimo giorno le molteplici richieste da parte dei propri clienti e avventori.

In merito, si chiedono le seguenti delucidazioni:

- a) è possibile la detrazione dell'Iva 10% o 22% che viene addebitata all'albergo dalle ditte



esterne che forniscono effettivamente il servizio in considerazione della circostanza che poi l'Iva al 22% viene ribaltata al cliente finale con Iva al 22% o potrebbero esserci criticità *ex articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972?* La limitazione dovrebbe gravare solo sull' utente finale (cliente albergato e non società alberghiera)?;

b) l'albergo può acquistare e rivendere poi *transfert* da ditte esterne per noleggio auto ed elicotteri quando richiesti pur non avendo naturalmente alcuna propria autorizzazione in tal senso (in quanto il servizio è prestato da terzi), né particolari codici Ateco?

c) nel malaugurato caso di incidenti, poiché il cliente finale paga direttamente la struttura ricettiva, l'albergo potrebbe essere chiamato in causa in prima battuta dai legali delle controparti interessate. Il contratto di servizio dovrebbe essere stipulato tra albergo e ditta esterna mentre il cliente finale rappresenta il fruitore effettivo della prestazione.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Forfettari da monitorare in vista della chiusura dell'anno**

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

### **Minimi e forfettari: la nuova fatturazione e i nuovi scontrini elettronici**

[Scopri di più](#)

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso (2023), la L. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) ha **incrementato il limite di ricavi/compensi** di riferimento per l'applicazione del regime forfettario. **La soglia è passata da 65.000 a 85.000 euro per tutti i contribuenti**, eventualmente da **ragguagliare** in caso di inizio attività in corso d'anno.

In prossimità della chiusura dell'anno è bene effettuare una **verifica generale** sui contribuenti forfettari (e potenzialmente tali), al fine di intercettare possibili **situazioni rischiose o possibili opportunità**. In tal senso, va ricordato che, per la **verifica del superamento della soglia dei ricavi/compensi**:

- deve essere applicato il **criterio di determinazione del reddito** valido per l'anno di riferimento. Pertanto, l'impresa che nel 2023 adotta la contabilità ordinaria deve assumere i ricavi in base al **principio di competenza**; diversamente, l'impresa che nel 2023 adotta la contabilità semplificata, oppure già applica il regime forfettario, deve assumere i ricavi in base al **principio di cassa**;
- assumono rilevanza i componenti positivi derivanti dall'**autoconsumo**;
- assumono rilevanza i **diritti d'autore** conseguiti se correlati con l'attività professionale svolta;
- in caso di esercizio di **più attività con codici Ateco diversi**, va considerata la **somma** dei proventi derivanti dalle 2 o più attività;
- non rilevano gli **ulteriori componenti positivi** dichiarati per migliorare il punteggio Isa;
- non rileva **l'indennità di maternità**.

La Legge di bilancio 2023 è intervenuta anche sulle **regole di fuoriuscita** dal regime forfettario. Per effetto delle nuove disposizioni, laddove i ricavi/compensi incassati durante il periodo d'imposta di riferimento siano di ammontare:

- **compreso tra 85.001 e 100.000 euro**, il regime forfettario cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo**;
- **superiore a 100.000 euro**, il regime forfettario cessa di avere applicazione **già dall'anno del superamento**. Il contribuente, peraltro, deve **applicare l'Iva a partire dall'operazione**



**effettuata che comporta il superamento del limite.**

Pertanto, se **nel corso del 2023** sono incassati ricavi/compensi per un **ammontare**:

- **compreso tra 85.001 e 100.000 euro**, la (ri)attivazione dell'Iva, nonché della ritenuta per i professionisti, **avverrà nel 2024** e per l'anno 2023 dovrà essere compilato il **quadro LM del modello Redditi 2024**;
- **superiore a 100.000 euro**, la (ri)attivazione dell'Iva, nonché della ritenuta per i professionisti, **avviene già nel 2023** e per tale anno dovrà essere compilato il **quadro RG o RE del modello Redditi 2024**.

La previsione della **fuoriuscita immediata** dal regime forfettario rafforza la necessità di monitorare, in queste ultime settimane dell'anno, la situazione dei clienti che nel 2023 stanno applicando il regime forfettario.

Da notare che, sotto l'aspetto **previdenziale**, la fuoriuscita immediata dal regime agevolato **non si può mai verificare**. A tal riguardo, si ricorda che i contribuenti forfettari possono sfruttare un **regime previdenziale di favore**, che prevede una riduzione contributiva del 35% previa presentazione all'Inps di una specifica comunicazione entro il **28 febbraio** dell'anno a decorrere dal quale si intende applicarlo.

L'uscita dal regime forfettario si riflette anche sulla possibilità di applicare il regime previdenziale di favore. In particolare, il contribuente che **esce dal regime forfettario dal 2024** dovrà comunicare all'Inps, entro il prossimo 28.2.2024, la **cessazione del regime previdenziale agevolato con effetto dal 2024**. Ma lo stesso vale per il contribuente che **fuoriesce dal regime forfettario già dal 2023**; egli può, dunque, applicare il regime previdenziale agevolato per **tutto il 2023**.

Ciò in forza del fatto che, in base al comma 82, dell'[articolo 1, L. 190/2014](#), il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo** a quello in cui si verifica **il venir meno di un requisito di accesso al regime** (o una causa ostativa all'adozione dello stesso).



## DIRITTO SOCIETARIO

# **Titolare effettivo: i casi particolari del decesso del socio e della Branch Estera**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

**Antiriciclaggio 2023**

Scopri di più

L'individuazione del Titolare effettivo è procedura semplice nella maggioranza dei casi (cioè, quando si applica il criterio della proprietà), mentre può diventare molto **complessa** (in taluni limitati casi), in cui si apre uno spazio interpretativo che rende **opinabile** e, per certi versi **arbitraria**, l'individuazione della figura del Titolare effettivo. Peraltro, risulta a chi scrive, che diverse Camere di Commercio, interrogate sul tema della interpretazione univoca o "aperta" di singole situazioni particolari, rispondono che **tutte le interpretazioni dottrinali sono accettabili**, anche dopo la pubblicazione delle risposte del Mef/Banca d'Italia dello scorso 20.11.2023 e delle Faq della Camera di Commercio di Milano, Lodi e Brianza.

## Il caso del decesso del socio

L'indagine in merito alla titolarità effettiva va condotta aggiornandola alla **situazione sussistente alla data di invio della comunicazione** (Faq n. 34 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza), risultando irrilevante la situazione societaria cristallizzata al 31.12.2022. In tale contesto, può accadere che un socio, titolare di una partecipazione qualificata, sia deceduto e che sia ancora quiescente la dichiarazione di successione, con la conseguenza che **non è ancora nota la decisione degli eredi**, in merito al subentro degli stessi nella compagine societaria. Sul punto, si dovrebbe convenire che **l'erede** (salvo diversa previsione statutaria) **non subentra automaticamente nella società**, assumendo solo un diritto di credito riconducibile alla liquidazione della quota, che **non gli consente di esercitare alcuno dei diritti sociali**. Pertanto, l'indagine del Titolare effettivo andrà rivolta agli **altri soci superstiti** e, ove non vi sia alcuno che soddisfa il criterio della proprietà, **si adotterà il criterio residuale della rappresentanza**. In questo senso, si è pronunciata, peraltro, anche la Faq n. 16 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza, laddove **esclude che gli eredi del defunto**, non ancora soci, **possano essere qualificati Titolari effettivi**, semmai si indagherà per valutare se i **soci superstiti abbiano particolari diritti di voto** che, al di là della quota detenuta, potrebbero permettere di **qualificarli Titolare effettivo per requisito del controllo**. In base al medesimo principio, cioè rilevanza della situazione di fatto esistente al momento dell'invio della comunicazione, è ragionevole ritenere che, nel caso di



**società cancellata al Registro Imprese alla data di invio, la comunicazione non debba essere eseguita, anche se la società era presente alla data del 9.10.2023.** Il punto, tuttavia, meriterebbe una conferma ufficiale.

### La stabile organizzazione in Italia di società estera

La necessità di individuare il Titolare effettivo nella branch di società estera genera spesso **dubbi ed incertezze**. Sul punto, la Faq n. 19 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza sposa **la tesi affermativa** ritenendo che tale **soggetto sia sottoposto all'obbligo in rassegna**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#). In realtà, tale norma si riferisce alle *"Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361"*. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361". Ora, è pur vero che questi soggetti **sono tenuti all'iscrizione al Registro Imprese**, ma questo elemento non **sembra dirimente per gli obblighi de quo**, quanto piuttosto l'avere o meno l'Ente personalità giuridica. Peraltro, la successiva Faq n. 23 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza **esclude dall'obbligo le branch**, eccetto quelle che, essendo sedi secondarie, sono iscritte al Registro delle Imprese. Ai fini della comunicazione del Titolare effettivo, l'elemento dirimente dovrebbe essere che **l'Ente detenga personalità giuridica** e, in merito alla branch italiana di società estera, in genere, si ritiene che **siano sprovviste di personalità giuridica**. In via incidentale, questo assunto è riscontrabile nella Sentenza del Consiglio di Stato n.1462/2018, con cui si è affermato che una **branch italiana di società estera può partecipare ad un appalto pubblico, pur essendo sprovvista di personalità giuridica**; ma l'assenza di personalità giuridica è proprio l'elemento dirimente che dovrebbe escludere il soggetto dall'obbligo di comunicazione della Titolarità effettiva.

### Partecipazione, usufrutto e comunione dei beni

Poniamo il caso di una **partecipazione societaria superiore al 25% gravata da usufrutto**; sul punto prende posizione la Faq n. 11 del Mef/Banca di Italia che, ponendo l'accento sul fatto che titolare effettivo sia colui che si presenta come beneficiario del rapporto, conclude che il **titolare effettivo debba essere individuato nell'usufruttuario**, in quanto soggetto che  **gode dei frutti della partecipazione ed esercita il diritto di voto**. Sul medesimo tema, la faq. n. 1 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza aggiunge che, se per accordi interni, il **diritto di voto spetta anche al nudo proprietario**, anche quest'ultimo **diviene titolare effettivo**. Il tema dell'esercizio del diritto di voto si ripropone, peraltro, anche **nel caso della partecipazione detenuta in comunione** dove la successiva Faq n. 29 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza ritiene Titolare



effettivo **entrambi i partecipanti alla comunione**, salvo che **non vi sia la delega di voto ad uno solo degli stessi**, come previsto dall'[articolo 2468, ultimo comma, cod. civ.](#). Il tema forse richiederebbe **ulteriori riflessioni** perché, se poniamo il caso di una partecipazione del 30% gravata da usufrutto, sarebbe più coerente, ai criteri di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#), individuare, quale Titolare effettivo, il **nudo proprietario** che detiene “la proprietà” della partecipazione **per quota più elevata del 25%**. L'esercizio del diritto di voto realizza, invece, il secondo criterio previsto dalla norma succitata, ma in quel caso si parla di **controllo tramite esercizio del voto in assemblea**, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), e non pare che l'usufruttuario o il rappresentante della comunione partecipativa (sempre nel caso dell'esempio proposto di una partecipazione del 30%) soddisfi il criterio stesso.

### Socio e amministratore delegato

Nel caso di **socio che detiene più del 25% di partecipazione societaria** che riveste anche **la carica di amministratore delegato** si presentano **due elementi che lo qualificano Titolare effettivo**: il criterio della proprietà e quello della rappresentanza. A tale proposito, dobbiamo ricordare che l'utilizzo dei criteri di cui all'[articolo 20, D.Lgs 231/2007](#), avviene **in modalità scalare**, per cui **prima si esamina il criterio della proprietà e solo in via residuale quello della rappresentanza**. Da tale ricostruzione consegue che, nel caso in esame, il Titolare effettivo verrà individuato nel **socio che detiene una partecipazione superiore al 25%**, mentre **non rileva il fatto che egli è anche il legale rappresentante**. Conseguentemente, il socio **sarà indicato come Titolare effettivo con la sigla TPD** (proprietà diretta) **e non TRA** (rappresentanza).



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Più tempo per il pagamento del secondo acconto delle imposte**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

[Scopri di più](#)

Il legislatore, con l'[articolo 4, comma 1, D.L. 145/2023](#) (denominato “Decreto Anticipi”), ha previsto il **differimento**, per il solo periodo di imposta 2023, **del pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi**, a favore di una determinata platea di contribuenti, vale a dire le persone fisiche titolari di partita Iva che, nell’anno 2022, hanno **dichiarato ricavi o compensi fino a euro 170.000**. In particolare, la **scadenza del 30.11.2023 è rinviata al 16.1.2024**, ma soltanto **in relazione alle imposte**, e non per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, il contribuente può procedere al **versamento in cinque rate mensili di pari importo**, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal 16.1.2024. In caso di rateazione, le scadenze da rispettare risulteranno essere le seguenti:

- **martedì 16.1.2024;**
- **venerdì 16.2.2024;**
- **lunedì 18.3.2024** (in quanto il 16.3.2024 cade di sabato);
- **martedì 16.4.2024;**
- **giovedì 16.5.2024.**

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** di cui all'[articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997](#). In particolare, tali interessi sono **nella misura del 4 %**, come indicato anche all’interno del Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 9.11.2023, da calcolarsi secondo il **metodo commerciale**, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda e così via. Ne deriva che le percentuali da applicare, in base al numero della rata, sono le seguenti:

- **0,33 % per la rata in scadenza il 16.2.2024;**
- **0,66 % per la rata in scadenza il 18.3.2024;**
- **0,99 % per la rata in scadenza il 16.4.2024;**
- **1,32 % per la rata in scadenza il 16.5.2024.**



Si ricorda che gli interessi da rateazione **non devono essere cumulati con l'imposta**, ma devono essere **versati separatamente**, tramite l'utilizzo del **codice tributo 1668**.

Si ponga l'ipotesi di un professionista che, in relazione al secondo acconto dell'Irpef dovuto, decide di procedere al **versamento rateizzato** per un importo pari a 2.500 euro.

Tale soggetto deve versare gli importi **riportati in tabella**.

RATA	SCADENZA	% INTERESSI	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE RATA
1	16.1.2024	0,00	euro 500,00	–	euro 500,00
2	16.2.2024	0,33	euro 500,00	euro 1,65	euro 501,65
3	18.3.2024	0,66	euro 500,00	euro 3,30	euro 503,30
4	16.4.2024	0,99	euro 500,00	euro 4,95	euro 504,95
5	16.5.2024	1,32	euro 500,00	euro 6,60	euro 506,60

Si evidenzia, a conclusione del presente intervento, che i soggetti che non possono avvalersi di tale proroga sono:

- le **persone fisiche titolari di partita Iva che, nell'anno 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro**;
- le **persone fisiche non titolari di partita Iva**;
- i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, ossia le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali e non commerciali.



## DIRITTO SOCIETARIO

### **Modello 231: l'impatto del Whistleblowing**

di Marco Bargagli

Convegno di aggiornamento

## Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più

Il **D.Lgs. 231/2001** ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la **responsabilità amministrativa a carico degli Enti** (es. società, associazioni, consorzi, enti pubblici economici), in relazione al realizzarsi di **specifici reati** commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell'**interesse o a vantaggio** dell'ente.

In estrema sintesi, per far scattare la **sanzione 231/2001**, occorre che si verifichino, **simultaneamente**, le seguenti situazioni:

- il **comportamento tenuto** dal soggetto deve integrare una delle **tipologie di reato** previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. reato presupposto);
- il **reato** deve essere commesso nell'**interesse o a vantaggio** della società o dell'ente;
- deve essere **omessa la predisposizione del modello organizzativo** finalizzato ad individuare i rischi e prevenire i reati, oppure rilevata l'**inadeguatezza o l'inefficace attuazione** del modello organizzativo.

Con l'[articolo 5, D.Lgs. 75/2020](#), il Legislatore ha previsto anche la **rilevanza dei reati tributari**, in ordine alle **numerose fattispecie** delittuose **previste dal D.Lgs. 74/2000**.

In particolare, il novellato [articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001](#), attualmente prevede la **responsabilità amministrativa delle società e degli enti** per la generalità dei reati che caratterizzano la frode fiscale previsti dal D.Lgs. 74/2000 e, segnatamente:

- per il **delitto di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 2, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- per il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ([articolo 3, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- per il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 8, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- per il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** ([articolo 10, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;



- per il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ([articolo 11, D.Lgs. 74/2000](#)), si applica la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

Inoltre, per gli altri delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, se commessi **nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'Iva** per un **importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**, si **applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie**:

1. per il **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'[articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#), la **sanzione pecuniaria fino a trecento quote**;
2. per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**;
3. per il **delitto di indebita compensazione** previsto dall'[articolo 10-quater Lgs. 74/2000](#), la **sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote**.

Ad ogni modo, l'[articolo 6, D.Lgs. 231/2001](#), **esonerà dalla responsabilità** la società o l'ente:

- che ha **adottato e efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
- che ha **affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento** a un organismo dell'ente (organismo di vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Di conseguenza, la società o l'ente **non risponde della responsabilità amministrativa**, qualora abbia attivato, **preventivamente ed efficacemente**, un modello di **organizzazione, di gestione e di controllo del rischio**.

Il **D.Lgs. 24/2023** ha introdotto importanti novità in tema di responsabilità amministrativa degli enti, **fissando specifiche regole** indirizzate a **proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo**, con il precipuo scopo di **incentivare le segnalazioni e tutelare l'interesse pubblico, nonché l'integrità dell'ente**.

Tale normativa, che disciplina la **materia del whistleblowing**, emanata in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha abrogato completamente la precedente disciplina, contemplando **un sistema integrato di regole destinate al settore pubblico e al settore privato**.

La novella normativa prevede, così, **l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione** (tramite canali interni, esterni e anche a mezzo di divulgazione pubblica), garantendo **la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni**.

A livello soggettivo, il **whistleblower** si identifica come la persona fisica che **segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali**, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.



In merito, **rientrano tra i soggetti segnalanti**, tutelati dalla direttiva comunitaria (UE) n. 2019/1937, **le persone aventi la qualifica di “lavoratori” ai sensi dell’art. 45 TFUE e, quindi, i soggetti che nel settore privato, come in quello pubblico forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, specifiche prestazioni dietro il versamento di un corrispettivo** (ossia previa retribuzione).

In definitiva, con il rinnovato assetto normativo, il legislatore **intende rafforzare il sistema dei controlli interni**, con il precipuo scopo di **assicurare una sempre maggiore legalità delle procedure aziendali**.



IN DIRETTA

## **Euroconference In Diretta puntata del 5 dicembre 2023**

di Euroconference Centro Studi Tributari



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.